



**COMUNE DI SANTA GIUSTA**  
Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 91 del 28.12.1998, modificato con  
deliberazione n. 21 del 20.05.2011

## INDICE

titolo I : definizioni
articolo 1 – definizioni
articolo 2 – ambito e scopo del regolamento
articolo 3 – il funzionario addetto al canone
titolo II : occupazioni e concessioni
capo 1° : occupazioni
articolo 4 – occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
articolo 5 – occupazioni per l’esercizio del commercio
articolo 6 – altre occupazioni
capo 2° : la concessione
articolo 7 – richiesta di occupazione
articolo 8 – ufficio comunale competente
articolo 9 – istruttoria della richiesta
articolo 10 – contenuto e rilascio della concessione – deposito cauzionale
articolo 11 – durata
articolo 12 – titolarità della concessione
articolo 13 – rinnovo o disdetta della concessione
articolo 14 – obblighi del concessionario
articolo 15 – modifica, sospensione e revoca della concessione
articolo 16 – decadenza ed estinzione della concessione
articolo 17 – limiti delle occupazioni
articolo 18 – uso dell’area concessa
articolo 19 – occupazioni abusive
titolo III : canone di concessione
capo 1° - istituzione e criteri di applicazione del canone
articolo 20 – istituzione ed oggetto del canone di concessione
articolo 21 – criteri per la determinazione della tariffa
articolo 22 – classificazione delle strade
articolo 23 – commisurazione dell’area occupata
articolo 24 – determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti
articolo 25 – determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee
articolo 26 – tariffa del canone per particolari occupazioni
articolo 27 – durata della occupazione
articolo 28 – soggetto passivo
capo 2° : agevolazioni ed esenzioni
articolo 29 – agevolazioni
articolo 30 – esenzioni
titolo IV : accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso
articolo 31 – accertamento
articolo 32 – versamento per occupazioni permanenti
articolo 33 – versamento per occupazioni temporanee
articolo 34 – norme comuni per il versamento
articolo 35 – riscossione coattiva
articolo 36 – rimborsi
articolo 37 – sanzioni
articolo 38 – contenzioso
articolo 39 – disposizioni finali

## **Titolo 1: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono :

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo scritto, mediante il quale il Comune autorizza l'autorizzazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee
- per "occupazione", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale da parte della collettività;
- per "regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

### **Articolo 2 - Ambito e scopo del regolamento**

1. Il Regolamento disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con questo Regolamento.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

### **Articolo 3 - Il funzionario responsabile**

1. E' responsabile della gestione del canone il dipendente comunale nominato dal Responsabile del Servizio.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione è l'affidatario.
3. In particolare, il funzionario suddetto:
  - a) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione e redige le proposte degli atti relativi da sottoporre al responsabile;
  - b) cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
  - c) (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;

## **Titolo II: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI**

## **Capo 1° - OCCUPAZIONI**

### **Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche**

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade, le aree ed i relativi spazi soprastanti o sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee. Sono :

- a) permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

- "pluriennali", aventi, cioè, durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi ( Sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, e simili );

- "annuali", cioè che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, comunque inferiore all'anno.

5. Ai fini dell'applicazione del canone e delle sanzioni :

- sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

- sono considerate temporanee :

- a) le occupazioni delle aree sopra indicate, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

- b) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono (escluse quelle elencate nella lett. a) del comma 5 del presente articolo).

### **Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio**

1. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le norme vigenti in materia.

### **Articolo 6 - Altre occupazioni**

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione
3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 7, comma 6.
6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Responsabile del Servizio Tecnico può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che risultino non più compatibili con l'ambiente circostante.

## **Capo 2° : LA CONCESSIONE**

### **Articolo 7 - Richiesta di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda al Responsabile del Servizio Finanziario, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda va redatta in bollo, su apposito modulo predisposto dal Comune, e deve contenere:
  - nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale;
  - nel caso di richiedente diverso dai predetti, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
  - l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
  - l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, nonché l'opera che si vuole eseguire e le modalità di uso dell'area;
  - la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
  - la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. In caso di mancanza di una o più delle indicazioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento può invitare l'interessato ad integrare la domanda con i dati mancanti, assegnandogli un inderogabile termine entro il quale provvedervi.
4. Qualora dalla domanda non sia possibile o risulti difficoltoso identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire eventuali altri dati richiesti dal Comune ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (vedi occupazioni di cui agli artt. 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione ai competenti uffici comunali (Tributi, Polizia Municipale, Tecnico), i quali provvedono ad accertare la sussistenza delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione anche in via di sanatoria ovvero, in caso non sussistano tali condizioni, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. Non è richiesta la concessione per occupazioni :

- occasionali, di durata non superiore a quella stabilita dal regolamento di Polizia urbana (ovvero, se non prevista da tale regolamento di durata non superiore a 24 ore);
- determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e/o scarico delle merci;
- non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 24 (ventiquattro), qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

#### **Articolo 8 - Ufficio comunale competente**

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 7 deve essere presentata all'ufficio Tributi, che provvederà a trasmetterla agli Uffici di Polizia Municipale e Tecnico per i pareri di competenza.

#### **Articolo 9 - Istruttoria della richiesta**

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del Servizio Finanziario, il quale effettua l'istruttoria della domanda presentata, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo, si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento in oggetto è di giorni 15 decorrenti dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui tali autorizzazioni sono presentate al Responsabile del procedimento.

#### **Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale**

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica; e deve contenere :

- gli elementi identificativi della concessione, come da articolo 7;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;

- la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
  - l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, ed il relativo criterio con il quale il canone stesso è stato determinato;
  - l'obbligo di osservare quanto stabilito nell'articolo 14.
3. Nel caso di occupazione permanente di durata pari o inferiore a cinque anni, la stessa è concessa con atto amministrativo comunicato al concessionario. Nel caso di concessioni permanenti di durata superiore a cinque anni, il Responsabile del Servizio Finanziario deve stipulare con il concessionario un contratto per atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Comunale, con spese a carico del concessionario
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
  - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Responsabile del Servizio Tecnico.

#### **Articolo 11 - Durata**

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 10, senza pregiudizio di terzi e con facoltà del Responsabile del Servizio Finanziario di imporre eventuali nuove condizioni che si rendessero necessarie.
2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

#### **Articolo 12 - Titorità della concessione**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la cessione ad altri.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguenti pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, ovvero di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo di comunicare la variazione della titolarità ai fini del canone.

### **Articolo 13 - Rinnovo o disdetta della concessione**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. L'interessato, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 3 (tre) giorni (ovviamente, se l'occupazione è di giorni e non di ore) prima della scadenza della occupazione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga
4. Anche la disdetta volontaria anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. Tale disdetta, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato in caso di occupazione in atto; invece, se l'occupazione ancora non è iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone versato e dell'eventuale deposito cauzionale, ma non anche degli oneri corrisposti per l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento amministrativo.

### **Articolo 14 - Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto della occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo :
  - di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
  - di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
  - di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, al ripristino del suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
  - di versare il canone alle scadenze fissate.

### **Articolo 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Alla liquidazione della somma da restituire al concessionario a seguito della revoca procede il Responsabile del Servizio Finanziario, con apposita determinazione, a richiesta dell'interessato.

6. Cessate le cause di interesse pubblico, che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

### **Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il soggetto interessato decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
  - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico;
  - b) per mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
  - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse al suolo stabilmente, senza giustificato motivo non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
  - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 12, relative al divieto di concessione a terzi ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
  - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
  - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei tre giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di decadenza della concessione :
  - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - la sentenza dichiarativa di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta amministrativa della sua azienda.
4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio Finanziario, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

### **Articolo 17 - Limiti delle occupazioni**

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del codice della strada e relativo regolamento.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri due. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

### **Articolo 18 - Uso dell'area concessa**

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo, pubblico o privato, adiacente e predisporre i mezzi necessari, atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

### **Articolo 19 - Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive :
  - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
  - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, l'Ufficio, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative (dietro verbale dell'Ufficio di Vigilanza), dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 37, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

## **Titolo III : CANONE DI CONCESSIONE**

### **Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

#### **Articolo 20 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione**

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree

destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il presente regolamento, sono elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.

4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

### **Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone è determinata dalla Giunta comunale sulla base dei seguenti elementi :

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata della occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe di cui agli articoli 24, 25 e 26 sono aggiornate annualmente, con atto della Giunta comunale, in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato. Il provvedimento della Giunta deve essere adottato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno cui si riferiscono.

### **Articolo 22 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in un'unica categoria.

### **Articolo 23 - Commisurazione dell'area occupata**

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante ( sempre che sia stata determinata una tariffa base, per le tende, diversa da quella relativa alla occupazione del suolo..).

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. La superficie eccedente i 100 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 25 per cento.

5. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie compatibile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.
6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
8. Per le occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 6 ore giornaliere. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

#### **Articolo 24 - Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti**

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni permanenti è deliberata ogni anno dalla Giunta comunale:
2. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata sull'area o spazio concesso, la tariffa ordinaria di cui al comma 1, è maggiorata:
  - a) del 10%, per le occupazioni con chioschi ed edicole e con altre strutture fisse al suolo per attività commerciali;
  - b) del 10% per le occupazioni per esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali;
  - c) del 10% per le occupazioni con "distese" permanenti;
  - d) del 10% per le occupazioni diverse da quelle precedenti, comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo;
  - e) del 10% per le occupazioni di aree pubbliche, dal Comune destinate all'esercizio del commercio;
3. Qualora i soggetti interessati, a norma del codice della strada, facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta antistante agli accessi alla proprietà privata, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione (nella misura fissa di €30,00).
4. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate al singolo possessore dell'autovettura, se non diversamente disposto dal Comune, sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.
5. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
6. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal presente regolamento.

#### **Articolo 25 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee**

1. La tariffa ordinaria giornaliera del canone per le occupazioni temporanee, per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o lineare, è deliberato ogni anno dalla Giunta comunale;
2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera, di cui al comma 1, è ridotta al 70%;

3. Alle tariffe di cui ai commi precedenti, ricorrendo l'uso dell'area occupata come indicato nell'articolo 24, comma 2, si applicano le rispettive maggiorazioni nelle percentuali stabilite nelle norme precitate.

### **Articolo 26 - Tariffa del canone per particolari occupazioni**

1. Per la occupazione temporanea di aree adibite a mercati, anche attrezzate, ed a posteggi, la tariffa giornaliera è deliberato ogni anno dalla Giunta comunale.

### **Articolo 27 - Durata della occupazione**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse in corso d'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero (ovvero: in misura proporzionale alla durata dell'occupazione nell'anno successivo a quello d'inizio).

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno, in base a quanto disposto nell'articolo 25.

### **Articolo 28 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

## **Capo 2°: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Articolo 29 - Agevolazioni**

1. Le tariffe ordinarie del canone, come determinate negli articoli 24 e 25 precedenti, sono ridotte :
- del 25%, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico;
  - del 25%, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, di cui all'articolo 4, comma 6;
  - del 25%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato, con esclusione di eventuali proroghe;
  - del 50%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
  - del 50%, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono direttamente ed esclusivamente il loro prodotto;
  - del 25%, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni;
  - del 25%, per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati, nonché a persone fisiche con handicap.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata e non sono cumulabili.

### **Articolo 30 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai Comuni e loro Consorzi e quelle effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato o dagli stessi patrocinati;
  - le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive;
  - le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
  - le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, di cui all'articolo 1° del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
  - le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
  - le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
  - le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
  - le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché, sia le une che le altre, non contengano indicazioni di pubblicità;
- le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
  - le occupazioni di sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o d'irrigazione dei fondi agricoli e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
  - le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
  - le occupazioni di cui all'articolo 7, comma 6;
  - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
  - le occupazioni di aree cimiteriali;
  - le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - le occupazioni effettuate con balconi, bow-window o simili infissi di carattere stabile, nonché tende solari e simili;
  - le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti.
  - le occupazioni effettuate per i passi carrabili.

#### **Titolo IV: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

##### **Articolo 31 - Accertamento**

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore,

quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, in caso di omesso o parziale versamento, fissa la relativa scadenza dandone comunicazione all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, di apposito avviso.

3. In caso di occupazione abusiva, certificata con verbale dall'ufficio di vigilanza, il Responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2, ai fini dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

### **Articolo 32 - Versamento per occupazioni permanenti**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso per intero l'anno di rilascio della concessione. Il pagamento del canone relativo all'anno di rilascio va effettuato alla data stabilita nell'atto di concessione.

2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno di durata della concessione medesima.

3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, senza compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

### **Articolo 33 - Versamento per occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 34 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.

2. Per le occupazioni ricorrenti di cui all'articolo 4, comma 6, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare; tuttavia, per tali occupazioni e per quelle di durata non inferiore ad un mese, su richiesta dell'interessato, può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 10%.

3. Per l'occupazione temporanea relativa al commercio ambulante, il versamento può essere effettuato al termine di ogni mese di occupazione.

### **Articolo 34 - Norme comuni per il versamento**

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "COMUNE DI SANTA GIUSTA - COSAP", con arrotondamento all'unità inferiore se la frazione decimale è pari a 50 centesimi o inferiore e all'unità superiore se la frazione è superiore a 50 centesimi.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

3. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate, con scadenza 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10, qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 1.000,00. Qualora l'ammontare del canone superi € 500,00, il Comune, su richiesta dell'interessato, può consentire il versamento in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di sei, con applicazione degli interessi legali a partire dalla seconda rata. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 3 giorni dalla scadenza della rata non adempita a pena della decadenza della concessione.

4. Non si effettua il versamento del canone se questo è di ammontare non superiore a €20,00.

### **Articolo 35 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni, non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che procede in base alle leggi vigenti.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### **Articolo 36 - Rimborsi**

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'articolo 3.  
Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso; richiesta che l'interessato comunque deve presentare, allegando i versamenti e giustificando esaurientemente i motivi del maggiore o non dovuto canone.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie e le leggi vigenti in materia.

#### **Articolo 37 - Sanzioni**

1. Le violazioni delle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura del 30% dell'importo del canone dovuto, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del codice della strada e relativo regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 19 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

#### **Articolo 38 - Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

### **Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 39 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

**FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI**  
(che danno luogo all'applicazione del canone di concessione)

**Occupazioni del suolo pubblico**

aree mercatali  
arredo urbano in genere  
banchi di vendita in luoghi pubblici diversi dalle aree mercatali  
cartellonistica pubblicitaria stradale  
chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita  
dehors ("distese")  
dissuasori stradali  
distributori di carburanti  
distributori di tabacchi e simili  
edicole  
esposizioni di merce all'esterno di negozi  
fioriere e simili  
mezzi pubblicitari con sostegni al suolo  
ombrelloni, tavolini e sedie  
ponteggi, attrezzature e materiali per edilizia  
spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci  
spazi riservati alle autovetture adibite a pubblico trasporto  
spazi riservati al parcheggio privato  
spettacoli viaggianti e circensi

**Occupazioni del soprasuolo**

cavidotti, elettrodotti e simili  
impianti a fune per trasporto merci o persone  
insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo  
striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze

**Occupazioni del sottosuolo**

cavidotti interrati  
cisterne e serbatoi interrati in genere  
condotte e tubazioni interrate  
cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili